

XIII EDIZIONE GIORNATA SICUREZZA NEI CANTIERI

Cremona 14 Ottobre 2022

LA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA NEI CANTIERI EDILI

Jessica Dessì

referente Cassa Edile Cremona

OBIETTIVI DM 143 del 25/06/2021

- far emergere il lavoro irregolare presente nel settore
- evitare fenomeni di dumping fra le imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della concorrenza
- tutelare retribuzione, formazione e sicurezza dei lavoratori

La verifica della congruità è un'esigenza sentita da tempo dal legislatore.

Se il Durc (DOL) è uno strumento che ha contribuito a far emergere il lavoro irregolare ed ha innalzato il livello delle tutele dei lavoratori, gli indici di congruità consentono di determinare una regolarità che non sia solo contributiva e formale (presentazione delle denunce obbligatorie e pagamento dei contributi precedentemente denunciati), ma anche contributiva e sostanziale (adeguato utilizzo di manodopera nel cantiere).

COS'E' LA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA

La congruità della manodopera è la valutazione, attraverso indici e parametri, dell'adeguatezza dell'importo del costo del lavoro in rapporto al costo di un'opera o un servizio in un contratto di appalto.

Attraverso questa correlazione si cerca di stabilire se la forza lavoro occupata sia coerente sotto il profilo:

- QUANTITATIVO (numero ore e lavoratori addetti)
- QUALITATIVO (rispetto dei minimi retributivi del Ccnl maggiormente rappresentativo e verifica del valore di un'opera o di un servizio indicato all'interno di un contratto di appalto o di servizi)

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione è limitato esclusivamente ai lavori edili.

Al fine di definire il perimetro del settore è necessario fare riferimento a:

- quanto riportato nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, che elenca i lavori edili o di ingegneria civile svolti in un cantiere temporaneo o mobile;
- imprese per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Restano, pertanto, esclusi i datori di lavoro che per la natura dell'attività esercitata applicano altri CCNL pur svolgendo attività all'interno di un cantiere edile.

Si pensi alle imprese di installazione di impianti, che applicano CCNL del settore metalmeccanico, o a quelle che effettuano lavori di rifinitura e completamento di edifici e che applicano il CCNL del settore legno.

A CHI SI APPLICA?

- A tutti i lavori pubblici
- Ai lavori privati, esclusivamente sulle opere di entità pari o superiori a €. 70.000
 con inizio dal 01/11/2021
- Non si applica alle zone del cratere del sisma 2016

COS'E' CNCE_EDILCONNECT

CNCE_EDILCONNECT è la piattaforma informatica predisposta dal sistema bilaterale edile, indicata all'art. 3 comma 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, per applicare la verifica di congruità della manodopera.

L'accesso a CNCE_EDILCONNECT è consentito alle <u>imprese iscritte alle Casse Edili/Edilcasse</u>

<u>nazionali, ai Consulenti del lavoro, ai Lavoratori autonomi, alle Imprese non iscritte ad alcuna</u>

<u>Cassa Edile/Edilcassa</u> ed <u>ai General Contractor.</u>

Per la verifica della congruità è necessario suddividere correttamente le ore lavorate nei cantieri (anche le ore lavorate del titolare, soci e collaboratori).

ATTIVITA' DA EFFETTUARE SUL PORTALE CNCE_EDILCONNECT

- inserire i cantieri
- compilare le presenze da inviare allo Studio di Consulenza (funzione COMPILA PRESENZE)
- consultare il simulatore di congruità nella HOME PAGE
- verificare l'andamento del "contatore di congruità" relativo ad ogni specifico cantiere
- richiedere l'attestazione di congruità
- procedere alle eventuali regolarizzazioni, in caso di mancato raggiungimento dell'importo minimo di manodopera atteso

CNCE_EDILCONNECT - PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Interfaccia utente semplificata: l'impresa può accedere anche tramite smartphone, senza la necessità di utilizzare un PC, per consentire anche alle imprese meno strutturate di poter utilizzare il portale (www.congruitanazionale.it) e gestire le informazioni relative al cantiere.

Simulatore di congruità: l'impresa può verificare l'effettivo costo minimo di manodopera previsto per raggiungere la congruità di un determinato cantiere.

Il "simulatore di congruità" è disponibile nella homepage del portale e consente di stimare per ogni specifico cantiere/contratto quale sarà l'importo minimo complessivo di manodopera atteso SEGNALANDO il numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.

Compila presenze: l'impresa, inoltre, potrà compilare le presenze direttamente dal portale per l'invio al consulente che poi procederà alla compilazione della denuncia MUT da trasmettere alla Cassa Edile.

CHI SI DEVE REGISTRARE AL PORTALE CNCE_EDILCONNECT?

La REGISTRAZIONE:

- si effettua dalla HOME PAGE del portale, dal sito <u>www.congruitanazionale.it</u>
- è necessaria per richiedere l'attestazione di congruità
- la pagina di registrazione può essere richiamata dai sistemi di denuncia (MUT)
- è necessaria per le imprese affidatarie/principali, siano imprese con dipendenti,
 Lavoratori autonomi o General Contractor
- non è necessaria per i subappaltatori, ma è consigliata

CICLO DI GESTIONE CANTIERE- I° PARTE

(da CNCE_EDILCONNECT al MUT-CASSAEDILE)

1. ATTIVITA' DELL'IMPRESA AFFIDATARIA:

- inserisce il cantiere in CNCE_EDILCONNECT
- consulta i dati del cantiere e apporta eventuali modifiche
- tiene monitorata la manodopera dei subappaltatori (IMPRESE CON DIPENDENTI O LAVORATORI AUTONOMI)
- compila le presenze dei dipendenti nel portale CNCE_Edilconnect attraverso la funzione "COMPILA PRESENZE" e le invia al Consulente del Lavoro per l'elaborazione dei cedolini paga e per la denuncia alla Cassa Edile/Edilcassa

2. ATTIVITA' DELL'IMPRESA IN SUBAPPALTO:

- l'impresa in subappalto di norma non carica il cantiere, ma deve collegare la manodopera al cantiere dell'impresa affidataria
- solo nel caso in cui non sia possibile interagire con l'impresa affidataria, può caricare il cantiere specificando che è un subappaltatore

CICLO DI GESTIONE CANTIERE - II° PARTE

(da CNCE_EDILCONNECT al MUT-CASSAEDILE)

3. ATTIVITA' DELLO STUDIO di CONSULENZA:

- riceve le presenze con il "compila presenze" predisposto dall'impresa
- compila la denuncia MUT associando i lavoratori e la relativa manodopera ai cantieri indicati
- invia la denuncia alla Cassa Edile
- può operare per conto dell'impresa attraverso il pulsante "UTENZA LAVORO" e inserire i dati del cantiere e gestire la manodopera

4. ATTIVITA' ATI/RTI o CONSORZI:

- il cantiere dev'essere caricato dall'impresa capofila o da un'impresa qualificata come tale dalle altre imprese del gruppo
- i General Contractor, i Lavoratori autonomi, le Imprese non iscritte ad una Cassa Edile, devono registrarsi al portale e caricare il cantiere se sono affidatarie di un lavoro edile avente i requisiti richiesti dalla verifica di congruità.

CON L'INVIO DELLA DENUNCIA ALLA CASSA EDILE

IL SISTEMA MUT

AGGIORNA

LA MANODOPERA DEL CANTIERE

SUL PORTALE CNCE_EDILCONNECT

ATTIVANDO

IL CONTATORE DI CONGRUITA'

DEL CANTIERE



ATTIVITA' FONDAMENTALI per il rilascio dell'ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'

- 1. il corretto caricamento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect
- 2. il corretto caricamento di tutte le imprese che parteciperanno all'appalto e lavoreranno nel cantiere
- 3. l'indicazione delle ore di manodopera dello specifico cantiere da parte di tutti i soggetti coinvolti
- 4. la corretta indicazione della presenza di eventuali lavoratori autonomi
- 5. la corretta indicazione della presenza di manodopera dei soci lavoratori e collaboratori famigliari

QUALI DATI E' NECESSARIO VALUTARE PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA AL FINE DEL CORRETTO CARICAMENTO DEL CANTIERE NEL PORTALE CNCE_EDILCONNECT?

- 1. Determinare il valore complessivo dell'opera Importo totale
- 2. Determinare il valore dei lavori edili Importo dei **soli** lavori edili
- 3. Determinare il tipo di lavoro da eseguire Attività prevalente (CATEGORIA LAVORAZIONE)
- 4. Determinare l'incidenza manodopera Importo manodopera attesa
- 5. Data fine cantiere a partire dalla quale sarà possibile richiedere il rilascio dell'attestazione di congruità regolare

...IN SINTESI:

IMPORTO COMPLESSIVO: è l'importo espresso nel contratto di appalto, al netto di Iva e al lordo del ribasso oppure l'importo indicato nella Notifica Preliminare ASL.

L'indicazione dell'importo complessivo determina l'assoggettamento del cantiere alla verifica di congruità.

IMPORTO LAVORI EDILI: si intende l'ammontare del valore dei lavori edili al netto dell'Iva e comprensivo di subappalti, manodopera, materiali, noli "a caldo" e "a freddo" somministrazioni e distacchi oneri per la sicurezza ed eventuali quote relative a lavoratori autonomi edili.

Può coincidere all'Importo Complessivo Lavori o esserne una parte, a seconda dei lavori appaltati.

Tale importo sarà utilizzato ai fini del controllo di congruità della manodopera nel cantiere.

CATEGORIA LAVORAZIONE: riguarda l'attività prevalente esercitata nel cantiere alla quale sono collegati gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10.09.2020

DATA FINE CANTIERE: a partire da questa data è possibile richiedere l'attestazione di congruità, a meno che il cantiere non sia soggetto a proroga.

In questo caso è consigliabile aggiornare anche la Notifica Preliminare ASL.

DENUNCIA MUT-DENUNCIA DI CONGRUITA':

E' possibile apportare integrazioni, rettifiche o correzioni alla manodopera già trasmessa alla Cassa Edile, associata ad un cantiere già pubblicato su CNCE_Edilconnect, richiedendo alla Cassa Edile l'apertura di un particolare tipo di denuncia: la DENUNCIA DI CONGRUITA'.

La Denuncia di Congruità consente di "spostare" la manodopera di lavoratori o soci/titolari/collaboratori da un cantiere già denunciato ad altri cantieri, ai fini del raggiungimento corretto della congruità del cantiere.

La Denuncia di Congruità ha delle funzionalità ristrette e guidate in quanto è mirata al raggiungimento della Congruità mediante l'aggiunta o l'eliminazione di ore su un determinato cantiere, comportando il ricalcolo degli imponibili GNF e contributivo (ed il relativo GNF), senza che i totali della denuncia vengano variati.

Il totale della denuncia originaria trasmessa precedentemente alla Cassa Edile rimane invariato, così come il versamento già effettuato!

QUANDO IL CANTIERE E' TERMINATO:

Si deve procedere alla richiesta del certificato di congruità unicamente dal portale CNCE_EDILCONNECT (<u>www.congruitanazionale.it</u>)

N.B.: Non appena il sistema sarà implementato, la richiesta potrà essere effettuata solo attraverso l'utilizzo dello SPID.

LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA' può essere inoltrata:

- da parte dell'impresa principale, direttamente nella propria area riservata del portale
- da parte del committente o suo delegato, dalla HOME PAGE del portale attraverso l'indicazione del codice univoco di congruità del cantiere e del codice di autorizzazione, visualizzabile solo dall'impresa principale e dall'operatore della Cassa Edile, a cui farne eventualmente richiesta.

ATTESTAZIONE o CERTIFICATO DI CONGRUITA':

- Inoltrata la richiesta, all'indirizzo PEC dell'impresa il portale invia la ricevuta
- L'attestazione che può essere scaricata anche dalla pagina dei dati riepilogativi del cantiere
- La richiesta di attestazione di congruità è evasa correttamente, se sono inseriti i dati del Direttore dei Lavori, soggetto certificatore dell'eventuale scostamento del 5% dell'importo minimo di manodopera atteso, per cui la Cassa Edile rilascerà l'attestazione "regolare"
- La Cassa Edile entro 10 gg dalla data della richiesta, evade la richiesta di congruità ed emette l'attestazione

1° CASO - QUANDO IL CANTIERE E' CONGRUO:

L'impresa affidataria/principale può presentare l'attestazione al committente per ricevere il pagamento del saldo dell'opera eseguita.

2° CASO - QUANDO IL CANTIERE NON E' CONGRUO:

- Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, dopo aver valutato l'idonea documentazione del Direttore dei Lavori che giustifichi tale scostamento.
- Se lo scostamento supera il 5%, l'impresa affidataria/principale deve effettuare una "regolarizzazione" per consentire l'emissione dell'attestazione di congruità positiva.
- La regolarizzazione consiste nella definizione all'interno del portale CNCE_EDILCONNECT di un PIANO DI REGOLARIZZAZIONE (es: versamento dell'importo minimo manodopera atteso)

 Qualora l'impresa non regolarizzasse la posizione, l'esito negativo della verifica di congruità, inciderà dopo la data di emissione, sul rilascio del successivo DOL (DURC ON LINE)!!!

REGOLARIZZAZIONE DELLA PRATICA:

La regolarizzazione può essere effettuata attraverso 3 modalità:

1. attraverso la dimostrazione dei costi aggiuntivi di manodopera non registrati dalla Cassa Edile.

Per allegare la documentazione, che verrà analizzata dalla Cassa Edile, scegliere dalla pagina del cantiere la sezione: "DOCUMENTI"-"AGGIUNGI DOCUMENTO DI CONGRUITA' "

- 2. attraverso il pagamento di eventuali denunce scoperte relative al cantiere, versando alla Cassa Edile l'importo a copertura del debito delle denunce MUT, trasmesse dall'impresa affidataria o dai subappaltatori
- 3. attraverso il versamento della differenza del costo del lavoro necessario a raggiungere l'importo minimo di manodopera atteso (modalità di gestione meno onerosa e consigliata) Il calcolo dell'importo è effettuato da CNCE_EDILCONNECT ed è ottenuto dalla proporzione tra l'imponibile contributivo del cantiere da regolarizzare presente nella denuncia rispetto al totale dell'imponibile contributivo della denuncia stessa.

RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

CIRCOLARE 19/E DEL 27/05/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGO INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI SETTORE:

L'Agenzia delle Entrate specifica che, per adeguarsi al nuovo obbligo, le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, vale a dire applicare i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i codici assegnati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) che hanno a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS.

I codici CNEL identificativi dei contratti collettivi sono:

- •F012 industria e cooperazione (tale CCNL ha assorbito i precedenti contratti collettivi F011 e F016)
- •F015 artigiani;
- •F018 Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito il precedente contratto collettivo F017)

Allegato X del D.Lgs. 81/2008 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI EDILI:

<u>L'obbligo di indicazione del contratto collettivo di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili</u> espressamente indicati nell'Allegato X del D Lgs 81 2008 e con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 ed ai lavori edili avviati successivamente a tale data I lavori edili di cui all'allegato X sono i seguenti:

- •lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento
- •trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici
- •opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
- •le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile
- •scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

La descrizione delle lavorazioni edili contenuta nell'allegato X non è suscettibile di interpretazione estensiva.

FAQ CNCE - Conseguenze mancata congruità della manodopera:

Nelle FAQ tecnico-operative della CNCE riguardanti la congruità della manodopera in edilizia la risposta n.6 del 15/2/22 precisa che il DURC di congruità è obbligatorio per l'impresa, pena la decadenza dei Bonus Edilizi. La CNCE sottolinea come gli effetti della mancanza della congruità potrebbero indirettamente riflettersi anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di detrazioni Fiscali: l'art 5 comma 6 del D.M. n. 143/21 dispone che in mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc On Line (DOL).

In questo caso quindi si verifica la previsione di cui all'art. 4 del D.M. n. 41/98 lettera d) <u>Casi di diniego della detrazione</u>, che stabilisce che la detrazione non è riconosciuta in caso di *violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri*, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

....RIASSUMENDO, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DI LEGGE:

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art 23 bis del decreto Ucraina, che ha ampliato la portata applicativa del comma 43 bis dell'art 1 della legge n 243 2021 legge di Bilancio 2022 esplicando i suoi effetti a partire dal 27 maggio 2022 ha stabilito che, per poter beneficiare dei bonus fiscali come individuati dalla norma e della relativa cessione dei credito il soggetto datore di lavoro che esegue opere di importo complessivamente superiore ai 70 000 euro è tenuto ad indicare, nell'atto di affidamento e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione delle opere, che i lavori edili di cui all'allegato X del D Lgs n 81 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n 81 uniformandosi alla normativa sulla congruità dell' incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (richiesta attestazione di congruità)

BONUS INTERESSATI DALL'OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CCNL:

I bonus fiscali sui quali ricade l'obbligo sono:

- Superbonus 110 %, previsto dall'articolo 119 D.L. 34/2020;
- Recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR; 50%
- Efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l.n. 63 del 2013; 50% -65%
- Adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l.n. 63 del 2013;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020; 60%
- Installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del d.l.n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall'articolo 119-ter del d.l.n. 34 del 2020; 75%
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall'articolo 120 del d.l.n. 34 del 2020;
- Bonus mobili, previsto dall'articolo 16, comma 2, del d.l.n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR46; 50%
- Bonus verde, previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 36%

ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CCNL:

I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.

La norma, infatti riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

MANCATA INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO:

- L'indicazione del contratto collettivo nell'atto di affidamento è condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali
- È precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43 bis non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento
- Qualora per errore in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art 47 del DPR n 445 del 2000 che attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima

(fac-simile AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile da: www.cassaedilecremona.it)

DICITURA DA RIPORTARE SULLE FATTURE:

A seguito della circolare 19 /E del 27 5 2022 emessa da AdE, la dicitura più completa da inserire nelle fatture emesse è la seguente:

• In adempimento al D.L. n.13/2022 e ai fini prescritti dall'art. 1 c. 43/bis L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori del presente appalto è il seguente:

EDILIZIA della Provincia di CREMONA - codice F012

SINTESI ADEMPIMENTI (prima parte):

Dal 27 maggio 2022, per poter beneficiare dei bonus fiscali edilizi e del credito d'imposta occorrerà osservare nuove formalità:

- da tale data scatta l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale nei cantieri temporanei e mobili per poter beneficiare dei bonus edilizi
- nel contratto di appalto occorre sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto. Qualora per errore non fosse riportato necessita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima
- l'obbligo di verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, ricade sui soggetti che rilasciano il visto di conformità

SINTESI ADEMPIMENTI (seconda parte):

Le nuove previsioni operano, per espresso dettato normativo, per l'esecuzione di lavori edili

- di importo superiore a 70.000 euro (valore complessivo delle opere);
- avviati successivamente al 27 maggio 2022;
- riportati nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Le nuove previsioni subordinano al rispetto degli obblighi in esame la fruizione dei benefici fiscali previsti per i bonus edilizi.
- Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un General Contractor, ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto
- La norma riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti
- A questo adempimento si affianca la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da esibire al committente

REPORT ATTESTAZIONI CONGRUITA' EMESSE PER CANTIERI CONCLUSI AL 31.08.2022:

...a livello territoriale (Cremona)

n. 147 attestazioni regolari emesse:

69 per cantieri pubblici

78 per cantieri privati

Alla data del 31.08.2022 risultano terminati **n. 377** cantieri **per cui non è stata richiesta la certificazione di congruità!!**

...a livello nazionale

Alla data del 11.07.2022 sono state emesse **n. 4806** attestazioni di congruità, di cui SOLO **n. 4** attestazioni negative dalle 113 Casse Edili/Edilcasse nazionali, per un importo totale di lavori edili verificati pari a **326,33 milioni di euro**

LINK UTILI:

-Collegamento al portale CNCE_EDILCONNECT per la gestione dei cantieri ed il rilascio dell'attestazione o regolarizzazioni

http://www.congruitanazionale.it/

-Elenco delle attività del "settore edile", così come indicate dal DM 143 del 25.06.2021, disponibili al link https://www.cassaedilecremona.it/index.php?mod=servizi&act=edilconnect

-F.A.Q. specifiche rilasciate da CNCE, sul ns. sito

http://www.cassaedilecremona.it/servizionline/Edilconnect-Congruità/Comunicazioni/FAQCNCE

-Collegamento alla pagina dedicata del ns. sito per le info utili

https://www.cassaedilecremona.it/index.php?mod=servizi&act=edilconnect



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

RICHIESTA INFORMAZIONI cantieri@cassaedilecremona.it

Jessica Dessì
CASSA EDILE CREMONA